

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - rinnovo, ascrivibile a sanatoria di concessione di derivazione d'acqua dal T. Curguas in Comune di Bardonecchia, in misura di litri/sec massimi 15,00 e medi 3,13 ad uso innevamento programmato assentita alla Colomion S.p.a.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1415 del 25/03/2026; Codice Univoco: TO-A-11004.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
(...omissis...)

DETERMINA

- 1) di assentire alla Colomion S.p.a. - C.F./P.IVA n. 00483380010 - con sede legale in Bardonecchia regione molino n. 18 il rinnovo, ascrivibile a sanatoria concessione della concessione di derivazione d'acqua dal T. Curguas in Comune di Bardonecchia in misura di litri/sec massimi 15,00 e medi 3,13 ad uso innevamento programmato, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 02/11/2023, giorno successivo alla data di scadenza della concessione che si rinnova in sanatoria, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 17/03/2026

(...omissis...)

Art. 10 – DEFLUSSO MINIMO VITALE / DEFLUSSO ECOLOGICO

Sulla base della vigente disciplina regionale e fino al 31/12/2026 il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata

istantanea minima di 11,39 litri/s, corrispondente al valore del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al suddetto valore del Deflusso Minimo Vitale.

A decorrere dal 1/1/2027 il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, con le medesime modalità e senza indennizzo alcuno, il valore che l'Autorità concedente indicherà quale Deflusso Ecologico in applicazione del D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R o in applicazione di eventuali successive disposizioni previste dalla disciplina di riferimento; in tal senso il concessionario si obbliga a rispettare le indicazioni che saranno formulate dall'Autorità concedente anche in assenza di sottoscrizione di un disciplinare suppletivo di concessione, e a dare corso nei tempi prescritti alle richieste da questa formulate come da successivo art. 11.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

Per l'intera durata della concessione l'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.

(...omissis...)"